

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE CAMILLIS

Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, e altre disposizioni concernenti la messa al bando delle munizioni a grappolo

Presentata il 27 novembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le mine anti-persona non sono soltanto letali in tempi di guerra: hanno la spiacevole caratteristica di mietere vittime anche quando un conflitto è terminato. Rimangono sepolte per anni, decenni, fino a quando qualcuno non ci cammina sopra, facendo la fine che tutti possiamo facilmente immaginare.

Le mine antipersona sono state proibite nel 1997: ne sono proibiti l'impiego, l'accumulo, l'acquisto e la produzione e, secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), con le attuali tecnologie potrebbero essere necessari oltre mille anni per bonificare i Paesi colpiti dal flagello delle mine antipersona. La produzione delle mine antipersona è stimata in 5-10 milioni ogni anno, ripartita su un centinaio di produttori in 55 Paesi. Il numero di mine distrutte ogni anno nelle operazioni di sminamento si colloca, in-

vece, tra 100.000 e 200000. Un altro punto importante da sottolineare è che, mentre le tecniche di sminamento per scopi militari possono ritenersi efficaci e facilmente disponibili, quelle per scopo umanitario lo sono molto meno.

Infatti lo sminamento militare, che ha come scopo solo l'apertura di corridoi praticabili in mezzo a campi minati, non è affatto accettabile per gli *standard* richiesti dalle operazioni umanitarie. Queste ultime, invece, richiedono una bonifica del territorio virtualmente del 100 per cento dal momento che il principale problema di natura umanitaria è la restituzione di vasti territori all'attività e alla praticabilità economiche, commerciali e umane in generale.

I Paesi più colpiti sono: Cambogia, Afghanistan, Angola, Mozambico, ex-Jugoslavia, Sudan, Somalia, El Salvador, Kurdistan e Kuwait.

La Norvegia ha avuto un ruolo guida nel processo che ha portato all'adozione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997 (resa esecutiva in Italia dalle legge n. 106 del 1999) e ha avuto un ruolo rilevante anche nelle negoziazioni sulla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, o *cluster munition*, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 ed entrata in vigore il 1° agosto 2010 (resa esecutiva in Italia dalle legge n. 95 del 2011).

L'accordo è intervenuto al termine del cosiddetto « processo di Oslo »: tale percorso negoziale, al quale hanno preso parte il Comitato internazionale della Croce Rossa e l'ONU, è stato avviato nella capitale norvegese nel febbraio 2007 con la sottoscrizione, da parte di un nucleo iniziale di 46 Paesi fra i quali l'Italia, della Dichiarazione di Oslo con la

quale i firmatari si impegnavano a definire entro il 2008 uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a vietare l'impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito delle munizioni a grappolo.

La presente proposta di legge ha come obiettivo l'applicazione della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante « Norme per la messa al bando delle mine antipersona », anche alle munizioni a grappolo, prevedendo un inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme.

Inoltre si prevede che è vietato agli intermediari finanziari autorizzati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, impiego, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto di mine antipersona o di munizioni a grappolo, pena l'esclusione dall'attività di intermediazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di finalità).

1. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o di munizioni a grappolo »;

b) al comma 2, dopo le parole: « delle mine antipersona » sono inserite le seguenti: « e delle munizioni a grappolo »;

c) al comma 3:

1) dopo le parole: « delle mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o delle munizioni a grappolo »;

2) dopo le parole: « di mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o di munizioni a grappolo »;

d) al comma 3-bis, dopo le parole: « di mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o di munizioni a grappolo ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di definizioni).

1. All'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Si definisce munizione a grappolo qualsiasi munizione convenzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Oslo sulla messa al bando

delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e resa esecutiva dalla legge 14 giugno 2011, n. 95 ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di obblighi a carico dei detentori di munizioni a grappolo).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o di munizioni a grappolo »;

b) dopo le parole: « a qualsiasi titolo mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o munizioni a grappolo »;

c) dopo le parole: « delle mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o delle munizioni a grappolo »;

d) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di munizioni a grappolo ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o di munizioni a grappolo »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di munizioni a grappolo ».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di decreti ministeriali).

1. All'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle munizioni a grappolo in analogia a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di sanzioni).

1. All'articolo 7 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o munizioni a grappolo » e dopo le parole: « di mine antipersona » sono inserite le seguenti: « o di munizioni a grappolo »;

2) le parole: « da euro 258.228 a euro 516.456 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 2.000 »;

b) al comma 2, le parole: « da euro 103.291 a euro 258.228 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 1.000 ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di competenze dei Ministri e relazione al Parlamento).

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: « delle mine antipersona » sono inserite le seguenti: « e delle munizioni a grappolo ».

ART. 8.

(Modifica al titolo della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo).

1. Al titolo della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « delle munizioni a grappolo ».

ART. 9.

(Divieto).

1. Agli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è vietato il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, impiego, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto di mine anti-persona o di munizioni a grappolo.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 9 della presente legge è punita con la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 1.000.000 di euro.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0068420